

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL
PERIODO NOVEMBRE 2015 – OTTOBRE 2016
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DELL'ALIMENTAZIONE DEL VENETO**

Il giorno 30 novembre 2015, presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto in Mestre - Venezia, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Luigi Curto, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin;

la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI- CISL rappresentata dal sig. Andrea Zanin;

FLAI - CGIL rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon;

UILA- UIL rappresentata dal sig. Nicola Storti;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- o Il punto 18 del CCRL 13 maggio 2015 istituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria dell'alimentazione per il periodo di riferimento ottobre 2014-settembre 2015, con periodo di erogazione novembre 2015 / ottobre 2016;-
- o che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV è aumentato dello **0,9%** nel periodo di riferimento (ottobre 2014-settembre 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ottobre 2013 -settembre 2014);

- che il numero dei lavoratori è diminuito del **1,1%** nel periodo di riferimento (ottobre 2014-settembre 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ottobre 2013 -settembre 2014);
- che i due parametri (aziende/lavoratori), uno positivo ed uno negativo, rientrano comunque nei limiti previsti del succitato CCRL del 13 maggio 2015, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo di riferimento;

concordano quanto segue:

1. a far data dal 01 NOVEMBRE 2015 e fino al 31 OTTOBRE 2016 sarà erogato, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a quadri, impiegati, operai (ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore alimentaristi artigiano a condizione che possono far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento (ottobre 2014/settembre 2015) , l'EET seguente:

LIVELLI	EET (mensile) dal 01.11.15 al 31.10.16	EET (quota oraria) dal 01.11.15 al 31.10.16
1S	78,23	0,45220
1	64,89	0,37509
2	55,79	0,32249
3S	49,73	0,28746
3	44,27	0,25590
4	40,63	0,23486
5	37,00	0,21387
6	32,15	0,18584

3) L'EET viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.


4) Autodichiarazione di conformità ex art. 3, DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014:


Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013 e del DPCM 29.4.2014 che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo dell'Intesa regionale del 20/01/2012 ed è conforme alle disposizioni dei DPCM soprarichiamati ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014 e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014. Allo stato dell'arte i decreti non sono comunque operativi.

5) Per quanto non esplicitamente qui definito si applicano le regole di cui al punto 1) art. 18 del Contratto regionale di lavoro del **13 maggio 2015**.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto


CNA del Veneto


CASARTIGIANI Veneto


FAI-CISL del Veneto


FLAI CGIL del Veneto


UILA UIL del Veneto

VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 – OTTOBRE 2016 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLA PANIFICAZIONE DEL VENETO

Il giorno 30 novembre 2015, presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto in Mestre - Venezia, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Luigi Curto, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin;

la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI- CISL rappresentata dal sig. Andrea Zanin;

FLAI - CGIL rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon;

UILA- UIL rappresentata dal sig. Nicola Storti;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- o Il punto 25 del CCRL 13 maggio 2015 istituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria dell'alimentazione per il periodo di riferimento ottobre 2014-settembre 2015, con periodo di erogazione novembre 2015 / ottobre 2016;-
- o che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV è diminuito **dell' 1,4%** nel periodo di riferimento (ottobre 2014-settembre 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ottobre 2013 - settembre 2014);

- che il numero dei lavoratori è diminuito del **2,1%** nel periodo di riferimento (ottobre 2014-settembre 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ottobre 2013 -settembre 2014);
- che i due parametri (aziende/lavoratori), peraltro negativi, rientrano comunque nei limiti previsti del succitato CCRL del 13 maggio 2015, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo di riferimento;

concordano quanto segue:

1. a far data dal 01 NOVEMBRE 2015 e fino al 31 OTTOBRE 2016 sarà erogato, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a quadri, impiegati, operai (ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore alimentaristi artigiano a condizione che possono far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento (ottobre 2014/settembre 2015), l'EET seguente:

LIVELLI	EET (mensile) dal 01.11.15 al 31.10.16	EET (quota oraria) dal 01.11.15 al 31.10.16
A1S	30,90	0,17861
A1	26,48	0,15306
A2	23,59	0,13636
A3	20,00	0,11561
A4	18,02	0,10416
B1	15,89	0,09185
B2	11,25	0,06503
B3S	10,27	0,05936
B3	10,00	0,05780
B4	8,93	0,05162

3) L'EET viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

4) Autodichiarazione di conformità ex art. 3, DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014:

Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013 e del DPCM 29.4.2014 che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo dell'Intesa regionale del 20/01/2012 ed è conforme alle disposizioni dei DPCM soprarichiamati ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014 e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai

sensi dell'art. 2 del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014. Allo stato dell'arte i decreti non sono comunque operativi.

5) Per quanto non esplicitamente qui definito si applicano le regole di cui al punto 1) art. 25 del Contratto regionale di lavoro del **13 maggio 2015**.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto




CNA del Veneto



CASARTIGIANI Veneto



FAI-CISL del Veneto



FLAI CGIL del Veneto



UILA UIL del Veneto

